

**LEGGE DI BILANCIO 2025
PRINCIPALI NOVITÀ TRIBUTARIE PER LE PERSONE FISICHE**

La Legge 30/12/2024 n. 207, c.d. “legge di bilancio 2025”, è entrata in vigore l’1/1/2025 e prevede, come di consueto, novità di carattere fiscale e di interesse del mondo economico.

Di seguito si riepilogano le principali novità tributarie per le persone fisiche.

Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia

Modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia dall’1/1/2025.

Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili

Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione:

- ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;
- a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992.

In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c’erano limiti di età “massima”.

Le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale.

Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi

Le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano solo in relazione a ciascun ascendente che conviva con il contribuente.

In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cioè genitori o nonni), vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera.

Diventa inoltre indispensabile che l’ascendente conviva con il contribuente; in precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Abolizione delle detrazioni per i cittadini extracomunitari con familiari all’estero

Le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano più:

- ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
- in relazione ai familiari residenti all’estero.

Comunicazione al sostituto d’imposta delle variazioni dei familiari per i quali si usufruisce della detrazione

Ai fini dell’effettuazione delle ritenute, i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono comunicare tempestivamente al sostituto d’imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni d’imposta (es. figli con più di 30 anni non disabili, altri familiari non conviventi, familiari residenti all’estero).

L’omissione di tale comunicazione comporta l’applicabilità di una sanzione da 250 a 2.000 euro.

In ogni caso, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di restituire le maggiori detrazioni non spettanti riconosciute dal sostituto d’imposta.

Detrazioni IRPEF: limitazioni in base al reddito complessivo e al numero dei figli a carico

Sono riordinate le detrazioni per oneri e spese sostenute, introducendo un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

Le novità si applicano alle persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Il reddito complessivo che rileva è quello che si ottiene dopo aver dedotto il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.

Le novità riguardano tutte le spese sostenute dall'1/1/2025, salvo alcune eccezioni.

Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite le spese sanitarie, le somme investite nelle start up innovative e le somme investite nelle PMI innovative.

Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31/12/2024, gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31/12/2024 per l'acquisto dell'abitazione principale, gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31/12/2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Sono inoltre escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni tutte le spese sostenute fino al 31/12/2024 che consentono di beneficiare di una agevolazione ripartita in più rate annuali; ad esempio, le spese sostenute per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Tra gli oneri detraibili per i quali si applica il nuovo limite introdotto non rientrano, quando dipendono da contratti stipulati fino al 31/12/2024:

- i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente;
- i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza;
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF

Per le spese sostenute dall'1/1/2025, ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro sono sostanzialmente applicati, oltre al limite stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione come nel caso dell'ecobonus), un **nuovo limite massimo di spesa**.

Questo nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l'importo "base" di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico).

L'importo "base" è pari a:

- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non è superiore a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Stante l'irrelevanza dell'eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

Detrazioni IRPEF per spese scolastiche sostenute dall'1/1/2025

Viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19%. La detrazione compete in relazione alle spese di frequenza delle scuole dell'infanzia (scuole materne o "vecchi" asili), del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie ("vecchie" elementari) e delle scuole secondarie di primo grado ("vecchie" medie) e delle scuole secondarie di secondo grado ("vecchie" superiori).

Detrazione forfettaria per cani guida

Viene aumentato a 1.100 euro l'importo forfettario della detrazione spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Bonus per le nuove nascite

È previsto un *bonus* nella misura di 1.000 euro *una tantum* per i figli nati o adottati dall'1/1/2025.

Il *bonus* è erogato, su domanda, dall'INPS.

L'erogazione è prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione.

I genitori richiedenti devono essere residenti in Italia e:

- cittadini italiani o cittadini dell'Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
- oppure cittadini extra-UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.

Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Ai fini della relativa determinazione non devono essere computate le erogazioni a titolo di assegno unico e universale.

Bonus asili nido

Dall'1/1/2025, per i bambini nati dall'1/1/2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, a prescindere dalla presenza di un altro figlio di età inferiore ai 10 anni, l'importo del "*bonus asili nido*" è aumentato di 2.100 euro. L'importo del *bonus* resta fermo a 1.500 euro l'anno per le famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro.

L'assegno unico e universale non va computato nella determinazione dell'ISEE utile ai fini dell'erogazione del *bonus* in oggetto.

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate

Per le partecipazioni e i terreni posseduti ai 1° gennaio di ciascun anno da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, al di fuori dell'ambito d'impresa, è possibile rivalutarne il costo o valore di acquisto: entro il 30 novembre successivo un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere, ecc.) redige e assevera una perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno ed il contribuente versa una imposta sostitutiva.

Per le partecipazioni quotate possedute al 1° gennaio di ogni anno è possibile assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell'anno precedente.

Dall'anno 2025, la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del **18%**.

L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 novembre dell'anno di riferimento della rivalutazione oppure in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi del 3% annuo.

Novità sul regime di tassazione delle cripto-attività

Viene inasprito il carico fiscale sulle cripto-attività, prevedendo che sulle plusvalenze e sugli altri proventi realizzati **dall'1/1/2026**, l'imposta sostitutiva si applica nella misura del **33%**. Per il **2025** l'imposta rimane al **26%**.

Dall'1/1/2025 viene eliminata la franchigia di 2.000 euro sui redditi diversi da cripto-attività: sarà quindi necessario presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze.

Viene reintrodotta il regime di rideterminazione del costo fiscale attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 18% per le cripto-attività possedute all'1/1/2025.

Il nuovo regime potrà riguardare "*ciascuna cripto-attività*" posseduta; quindi, se il contribuente detiene 10 *bitcoin* e 20 *ether* e decide di rivalutare i *bitcoin*, la rivalutazione deve avere ad oggetto tutti i 10 *bitcoin* detenuti.

Possono essere affrancate le sole cripto-attività per le quali non sono stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale.

Per i soggetti che procedono all'affrancamento, si assumerà, in luogo del costo o valore di acquisto, il

valore normale delle attività all'1/1/2025, assoggettato a tali fini all'imposta sostitutiva del 18%.

Ai fini del perfezionamento dell'opzione, l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il 30/11/2025, o in alternativa in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

Novità per l'agevolazione prima casa

L'agevolazione prima casa consente di usufruire, in caso di acquisto dell'abitazione (purché classificata in categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9), a seconda che l'atto risulti imponibile o meno a IVA, del seguente trattamento di favore:

- imposta di registro del 2% (con il minimo di 1.000 euro) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna;
- IVA del 4% e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Tra le condizioni necessarie per applicare tale regime di favore, il contribuente acquirente nell'atto di acquisto deve dichiarare *“di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge”* con le agevolazioni prima casa.

Dall'1/1/2016, il beneficio può applicarsi anche al contribuente che al momento del rogito sia ancora titolare dell'abitazione già acquistata col beneficio, purché la alieni entro un anno dalla data dell'atto. Questo termine è stato elevato a **due anni**: dall'1/1/2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio, avrà due anni di tempo per alienarlo senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto. In caso di mancata alienazione nel termine biennale si decade dall'agevolazione, con la conseguente applicazione dell'imposta integrale e delle sanzioni.

Aggiornato al 7 gennaio 2025